



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

composta dagli ill.mi sigg.ri Magistrati:

dott.ssa Antonella Pagetta	Presidente
dott. Francescopaolo Panariello	Consigliere rel. ed est.
dott.ssa Daniela Calafiore	Consigliera
dott.ssa Valeria Piccone	Consigliera
dott.ssa Maria Lavinia Buconi	Consigliera

OGGETTO:
autoferrotranvieri -
responsabile di esercizio -
reperibilità - regime
giuridico

Ud. 28/05/2026 CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. **10252/2023** r.g., proposto

da

██████████ **s.p.a.**, elett. dom.to in Via ██████████ Roma,
presso avv. ██████████, rappresentato e difeso dall'avv. ██████████

ricorrente

contro

██████████ e ██████████ elett. dom.ti presso la Cancelleria di
questa Corte, rappresentati e difesi dall'avv. ██████████;

██████████ e ██████████ eletto dom.ti in Via ██████████
rappresentati e difesi dall'avv. ██████████

controricorrenti

avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 408/2023 pubblicata in
data 22/02/2023, n.r.g. 3502/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 28/05/2026 dal
Consigliere dott. Francescopaolo Panariello.

FATTI DI CAUSA

1.- ██████████ e gli altri odierni controricorrenti, indicati in epigrafe,
sono dipendenti di ██████████ spa, con funzione di responsabile di esercizio (R.E.)
di cui all'art. 91 d.P.R. n. 753/1980, preposti, nell'ambito del servizio di
trasporto pubblico, ai cc.dd. impianti di traslazione, ossia ascensori, scale



mobili, marciapiedi mobili, montascale, piattaforme elevatrici ed impianti assimilabili, curando ogni aspetto relativo all'efficienza tecnica, alla sicurezza, alla manutenzione e alla regolarità amministrativa degli impianti cui sono preposti.

Con ricorso al Tribunale di Roma deducevano di lavorare dalle 08,00 alle 16,06, da lunedì a venerdì, ma di essere pure tenuti alla reperibilità per sette giorni su sette e, ogni giorno, in riferimento all'orario di apertura dei predetti impianti e quindi da domenica a giovedì dalle 5,30 alle 24,15 e dal venerdì al sabato dalle 5,30 alle 2,15 del giorno successivo. Lamentavano che la società non avesse previsto turni di reperibilità, sicché essi dovevano essere sempre reperibili, con gravi ripercussioni sulla loro vita professionale e personale, senza alcun riconoscimento economico. Allegavano al riguardo che la società, in applicazione di accordi aziendali del 2012, con la retribuzione di ottobre 2012 aveva loro corrisposto quanto previsto in via collettiva, ma poi quella medesima somma era stata recuperata mediante trattenuta sulla retribuzione di maggio 2013.

Chiedevano pertanto l'accertamento del loro diritto all'indennità di reperibilità come regolata dagli accordi aziendali del 02/08/2012 e del 06/08/2012 e, in subordine, ad un giusto compenso da liquidare in via equitativa e la conseguente condanna della società al pagamento del dovuto.

2.- Costituitosi il contraddittorio, il Tribunale rigettava la domanda.

3.- Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'Appello accoglieva parzialmente il gravame interposto dai lavoratori e condannava [REDACTED] spa a pagare a ciascun appellante la somma ivi individualmente specificata.

Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione la Corte territoriale affermava:

- a) le questioni rilevanti sono due e cioè se gli appellanti, in qualità di responsabili di esercizio preposti agli impianti di traslazione, abbiano svolto una prestazione lavorativa di reperibilità al di fuori dell'orario di lavoro e se tale prestazione di reperibilità debba essere remunerata e con quali parametri;
- b) non è condivisibile la tesi del Tribunale, secondo cui la prestazione di reperibilità deve possedere i caratteri dell'eccezionalità e



dell'occasionalità e deve essere connotata dall'inserimento e/o dalla partecipazione a turni di reperibilità;

- c) l'art. 1 d.lgs. n. 66/2003 fornisce una definizione di orario di lavoro, che non comprende il tempo della "reperibilità", prestazione quindi da considerarsi aggiuntiva ed estranea alla prestazione ordinaria dedotta in contratto (Cass. ord. n. 7410/2018), oltre che qualitativamente diversa dalla prestazione di lavoro, poiché consiste nell'obbligo del lavoratore di porsi in condizione di essere prontamente rintracciato, fuori del proprio orario di lavoro, in vista di un'eventuale prestazione lavorativa da compiere sul luogo di lavoro e di raggiungere in breve tempo quel luogo (Cass. n. 14288/2011);
- d) qualora poi il lavoratore sia effettivamente chiamato durante il turno di reperibilità ed esegua la prestazione lavorativa, egli ha diritto all'ulteriore retribuzione spettante per le ore lavorate, inoltre alle eventuali maggiorazioni previste per il lavoro notturno o festivo; ma sul punto la domanda degli appellanti è effettivamente generica in termini di allegazioni di fatto e quindi il rigetto pronunciato dal Tribunale va confermato;
- e) per il servizio di reperibilità è invece dovuta una particolare indennità, indipendentemente dalla prestazione lavorativa, la quale viene a sua volta retribuita;
- f) in definitiva il mero obbligo di reperibilità non equivale a prestazione lavorativa e quindi non impone il riconoscimento di un giorno di riposo compensativo, ma comunque impone il riconoscimento di un corrispettivo per il sacrificio che comporta (Cass. n. 3419/1998);
- g) il Tribunale si è limitato ad esaminare la domanda fondata sugli accordi aziendali, ma vi era pure quella subordinata di riconoscimento di un compenso in via equitativa;
- h) gli appellanti, in quanto responsabili di esercizio, sono tenuti agli obblighi previsti dall'art. 91 d.P.R. n. 753/1980, fra cui quello della reperibilità nei periodi interi di funzionamento del servizio di trasporto cui erano preposti, quindi anche al di fuori dell'orario di lavoro e pur senza essere inclusi in turni specifici di reperibilità, peraltro non previsti dalla normativa;



- i) quindi si tratta di un obbligo che discende direttamente dalla legge e che, in quanto aggiuntivo a quello relativo alla prestazione lavorativa, va compensato ai sensi degli artt. 36 Cost. e 2099 c.c.;
- j) mancando una specifica previsione per i responsabili di esercizio, spetta al giudice determinare la remunerazione della reperibilità mediante i suoi poteri equitativi;
- k) per la determinazione dell'indennità di reperibilità se è vero che non è possibile applicare in via analogica gli accordi collettivi del 2 e del 6 agosto 2012, poiché l'analogia è consentita solo per le fonti normative, nondimeno quegli stessi accordi possono essere utilizzati per la determinazione equitativa, quindi 3 ore di retribuzione per i turni di reperibilità e ulteriori 3 ore di retribuzione quale straordinario forfettizzato aggiuntivo per la reperibilità nei fine settimana;
- l) si tratta del criterio utilizzato dagli appellanti nei loro conteggi, corretti a seguito di ordinanza di questa Corte del 27/10/2022, con cui sono stati invitati ad escludere i giorni di assenza dal servizio.

4.- Avverso tale sentenza [REDACTED] s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

5.- [REDACTED] e gli altri indicati in epigrafe hanno resistito con controricorso.

6.- La ricorrente ed i controricorrenti [REDACTED] e [REDACTED] hanno depositato memoria.

7.- Il collegio si è riservata la motivazione nei termini di legge.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo, proposto ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. la ricorrente lamenta "violazione e falsa applicazione" degli artt. 91, co. 3, d.P.R. n. 753/1980 e 4, co. 2, D.M. Infrastrutture e Trasporti del 18/02/2011 per avere la Corte territoriale ravvisato in capo ai responsabili di esercizio un obbligo di reperibilità derivante direttamente dalla legge. In particolare addebita ai Giudici di appello di avere utilizzato fonti normative applicabili soltanto al "direttore di esercizio" e non anche al "responsabile di esercizio". Precisa che nel D.M. 18/02/2011, l'art. 4, dettato per il "responsabile di esercizio", richiama solo i commi 1^o e 2^o dell'art. 91 d.P.R. n. 753/1980, non pure il comma 3^o, che è quello contenente l'obbligo di reperibilità.



Il motivo è infondato.

1.1.- Il d.P.R. n. 753/1980, intitolato *"Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto"*, è un decreto legislativo – quindi una fonte primaria – emanato in virtù della legge delega a suo tempo conferita al Governo (legge 6 dicembre 1978, n. 835, di delega al Governo ad emanare nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto).

L'art. 91 d.P.R. n. 753 cit. dispone:

"Il direttore o il responsabile dell'esercizio rappresenta l'azienda presso gli organi di vigilanza dello Stato, delle regioni e degli enti locali territoriali, secondo le rispettive attribuzioni, e risponde dell'efficienza del servizio ai fini della sicurezza e della regolarità. A tali effetti, in particolare, il direttore o il responsabile dell'esercizio cura l'osservanza delle leggi e dei regolamenti riguardanti l'esercizio stesso, delle disposizioni contenute negli atti di concessione, nonché delle prescrizioni impartite dai competenti uffici della M.C.T.C., delle regioni e degli enti locali territoriali, secondo le rispettive attribuzioni, e risponde verso detti organi per tutte le trasgressioni ed irregolarità che si dovessero verificare nell'esercizio. Restano ferme le responsabilità delle aziende esercenti e degli amministratori ai sensi del codice civile e delle altre specifiche disposizioni di legge.

Fermo restando quanto disposto dall'allegato A al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, per le aziende tenute ad applicarlo, gli amministratori delle aziende esercenti devono attribuire al direttore od al responsabile dell'esercizio i poteri e gli strumenti per l'effettivo governo del servizio di trasporto, ivi compreso, in particolare, quello di dare il proprio benessere sull'assunzione del personale dell'esercizio e sul conferimento e la variazione delle relative mansioni.

Il direttore o il responsabile dell'esercizio ha l'obbligo di risiedere in prossimità di una delle stazioni principali del servizio di trasporto al quale è preposto, salvo motivata deroga accordata dal competente ufficio della M.C.T.C. nonché dagli organi regionali per i servizi rientranti nelle loro attribuzioni. Egli deve comunque essere reperibile nei periodi di funzionamento del servizio stesso.

Per l'eventualità di sua temporanea assenza od impedimento, il direttore



od il responsabile dell'esercizio deve nominare un sostituto di sua fiducia, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dei trasporti".

Da tale norma si evince chiaramente che sia il direttore di esercizio, sia il responsabile di esercizio sono preposti ad impianti; in tale veste di "preposto", entrambe le figure professionali rappresentano l'azienda "presso gli organi di vigilanza dello Stato, delle regioni e degli enti locali territoriali, secondo le rispettive attribuzioni" e rispondono "dell'efficienza del servizio ai fini della sicurezza e della regolarità", tanto che entrambe sono ritenute responsabili, ciascuna in relazione all'impianto cui è preposta, "verso detti organi per tutte le trasgressioni ed irregolarità che si dovessero verificare nell'esercizio" (co. 1).

In funzione di tale responsabilità lo stesso art. 91 impone agli amministratori delle aziende esercenti l'obbligo di "attribuire al direttore od al responsabile dell'esercizio i poteri e gli strumenti per l'effettivo governo del servizio di trasporto" (co. 2).

Per garantire, quindi, la sicurezza degli impianti, il comma 3 dell'art. 91 cit. impone parimenti ad entrambe le figure professionali sia l'obbligo "di risiedere in prossimità di una delle stazioni principali del servizio di trasporto al quale è preposto, salvo motivata deroga accordata dal competente ufficio della M.C.T.C. nonché dagli organi regionali per i servizi rientranti nelle loro attribuzioni", sia l'obbligo di "essere reperibile nei periodi di funzionamento del servizio stesso". Coerentemente e conseguentemente, ad entrambe le figure professionali è imposto, "in caso di temporanea assenza od impedimento", l'obbligo di "nominare un sostituto di ... fiducia, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dei trasporti" (co. 4).

I due obblighi – di residenza e di reperibilità – sono strettamente connessi, in quanto il primo si presenta strumentale all'effettività dell'adempimento del secondo: solo se il preposto risiede nel comune dove si trova l'impianto (o in un comune limitrofo) può garantire in concreto la reperibilità e, quindi, l'effettività, la tempestività e, in ultima analisi, l'utilità dell'intervento in caso di necessità.

Questa disciplina – comune ad entrambe le figure professionali – è completata con l'art. 90 d.P.R. n. 753 cit., secondo cui "L'incarico di direttore o di responsabile dell'esercizio è subordinato all'assenso della M.C.T.C., per i



servizi di competenza statale, o degli organi regionali, previo nulla osta ai fini della sicurezza da parte della stessa M.C.T.C., per i servizi di competenza regionale o degli enti locali territoriali" (co. 1); *"Ai fini della sicurezza, l'assenso od il nulla osta di cui al precedente comma sono subordinati all'accertamento dell'idoneità tecnico-professionale, fisica e morale della persona proposta quale direttore o responsabile dell'esercizio ..."* (co. 2).

1.2.- Con il decreto del Ministro dei trasporti del 5 giugno 1985 – recante *"Disposizioni per i direttori ed i responsabili dell'esercizio e relativi sostituti e per gli assistenti tecnici preposti ai servizi di pubblico trasporto effettuati mediante impianti funicolari aerei o terrestri"*, avente natura regolamentare ed emanato per la disciplina cui rinviano gli artt. 90 e 91 d.P.R. n. 753 cit. – sono state differenziate le due figure in relazione alla tipologia e all'importanza dell'impianto cui sono preposti.

Il D.M. cit, all'art. 1, nell'ambito dei *"servizi di pubblico trasporto effettuati mediante impianti funicolari aerei o terrestri"*, individua tre categorie:

"A) funicolari terrestri su rotaie, funivie bifune, funivie monofune con veicoli a collegamento temporaneo ed impianti assimilabili;

B) funivie monofune con veicoli a collegamento permanente ed impianti assimilabili;

C) sciovie, slittinovie, ascensori, scale mobili ed impianti assimilabili".

E all'art. 2 dispone:

"Agli effetti dell'art. 90 del D.P.R. n. 753/80, e per quanto attiene alla sicurezza dell'esercizio, a ciascuno degli impianti considerati all'art. 1 deve essere preposto:

a) un direttore dell'esercizio per gli impianti delle categorie A) e B);

b) un responsabile dell'esercizio per gli impianti della categoria C)" (co. 1).

Quindi l'incarico di preposizione ad un impianto è identico per le due figure professionali, essendo la distinzione ancorata unicamente alla tipologia e all'importanza dell'impianto affidato al preposto.

Ne consegue che, proprio per garantire la sicurezza dell'impianto cui è preposto, non solo per il "direttore di esercizio", ma pure per il "responsabile di esercizio" trova la sua piena giustificazione e razionalità logico-giuridica l'obbligo di *"essere reperibile nei periodi di funzionamento del servizio stesso"* (art. 91, co. 3, d.P.R. n. 753 cit.).



Anche sul piano delle descrizione delle funzioni specificamente attribuite alle due figure professionali, il D.M. cit. non contiene alcuna distinzione:

- per il direttore di esercizio l'art. 3, al co. 2, dispone: *"Il direttore d'esercizio provvede inoltre alle funzioni, agli obblighi ed alle incombenze a lui attribuiti dagli articoli 91, primo e secondo comma, 93 e 102, primo comma, del D.P.R. n. 753/80 e in particolare: ..."*;
- per il responsabile di esercizio l'art. 4, al co. 2, dispone: *"Il responsabile dell'esercizio provvede inoltre alle funzioni, agli obblighi ed alle incombenze a lui attribuiti dagli articoli 91, primo e secondo comma, 93 e 102 del D.P.R. n. 753/80 e, in particolare, agli stessi adempimenti indicati al precedente art. 3 per il direttore d'esercizio; assume altresì direttamente anche le incombenze attribuibili al caposervizio"*.

Quindi per descrivere le funzioni di entrambe le figure professionali in esame le norme regolamentari richiamano in entrambi i casi unicamente i commi primo e secondo dell'art. 91, d.P.R. n. 753 cit., senza che ciò implichi, però, alcuna conseguenza sugli obblighi di residenza e di reperibilità, previsti per entrambe le figure professionali dal comma terzo dello stesso art. 91. Ciò se non altro in omaggio al principio di gerarchia delle fonti normative, per il quale la fonte secondaria (il D.M. cit.) non può certo derogare alla fonte primaria (il d.P.R. cit.) che quegli obblighi impone.

La conferma di questa interpretazione – peraltro l'unica giuridicamente rispettosa del principio di gerarchia delle fonti – si rinviene nell'art. 13 D.M. cit. Tale norma regolamentare, intitolata *"Documentazione per richiedere l'assenso od il nulla osta per la nomina del direttore o del responsabile dell'esercizio"*, dispone:

"1. Per il rilascio dell'assenso o del nulla osta tecnico ai fini della sicurezza di cui all'art. 90, primo comma, del D.P.R. n. 753/80, per la nomina del direttore o del responsabile dell'esercizio di un impianto, l'azienda esercente presenta al competente ufficio periferico della M.C.T.C. apposita istanza su carta legale, allegando i seguenti documenti forniti dalla persona proposta:

- 1) certificato di idoneità (anche in fotocopia autenticata);*
- 2) copia della lettera con la quale il legale rappresentante dell'azienda esercente nomina la persona proposta direttore o responsabile dell'esercizio per l'impianto di cui trattasi, con la esplicita indicazione dei poteri e degli*



strumenti che gli vengono conferiti ai sensi dell'art. 91, secondo comma, del D.P.R. n. 753/80;

3) dichiarazione con la quale l'interessato accetta espressamente l'incarico e, quando ricorra, elenca tutti gli impianti per i quali, eventualmente, svolge le funzioni di direttore o di responsabile dell'esercizio, ovvero di assistente tecnico;

4) certificato di residenza (solo se diversa da quella riportata nel certificato di idoneità).

2. La persona proposta come direttore di esercizio, se non ha già residenza anagrafica nel comune od in uno dei comuni ove sono ubicate le stazioni dell'impianto, ovvero anche in uno dei comuni limitrofi a quelli nei quali si svolge l'impianto stesso, deve altresì, in alternativa:

a) presentare una dichiarazione con la quale si impegna a stabilire la propria residenza in uno dei comuni suddetti, riservandosi di darne dimostrazione entro un periodo di tempo non superiore a sei mesi; a tali effetti è sufficiente peraltro documentare che in uno dei ripetuti comuni l'interessato dispone di una residenza secondaria, anche se limitatamente ai periodi di funzionamento dell'impianto;

b) presentare apposita istanza di deroga all'obbligo di residenza stabilito all'art. 91, terzo comma, del D.P.R. n. 753/80, motivandola adeguatamente e precisando se tale deroga viene richiesta per un determinato periodo di tempo ovvero a tempo indeterminato; in ogni caso la istanza suddetta deve essere convalidata con l'esplicito consenso alla deroga da parte dell'azienda esercente.

3. Per la persona proposta come responsabile dell'esercizio, se non ha già residenza anagrafica nel comune o in uno dei comuni nei quali sono ubicate le stazioni dell'impianto, ovvero anche in uno dei comuni limitrofi a quelli nei quali si svolge l'impianto stesso, si applica la procedura di cui al precedente comma secondo, sub a)".

Da tale norma si comprende come l'obbligo di residenza – e quindi il connesso obbligo di reperibilità – sia disciplinato, sul piano della fonte regolamentare, in modo ancora più stringente per il responsabile di esercizio. Quest'ultimo, infatti, se non ha già la residenza "nel comune o in uno dei comuni nei quali sono ubicate le stazioni dell'impianto, ovvero anche in uno



dei comuni limitrofi a quelli nei quali si svolge l'impianto stesso", cui è preposto, può soltanto "presentare una dichiarazione con la quale si impegna a stabilire la propria residenza in uno dei comuni suddetti, riservandosi di darne dimostrazione entro un periodo di tempo non superiore a sei mesi ...", ma non può, in alternativa, "presentare apposita istanza di deroga all'obbligo di residenza stabilito all'art. 91, terzo comma, del D.P.R. n. 753/80 ...", facoltà alternativa di cui, invece, può avvalersi il direttore di esercizio.

1.3.- Il D.M. del 1985 è stato "aggiornato" dal D.M. 18/02/2011, come si evince testualmente dal preambolo di quest'ultimo.

La necessità di aggiornamento è dipesa dall'evoluzione degli impianti e, quindi, dall'esigenza di individuarne una più ampia tipologia, cui preporre un direttore di esercizio o un responsabile di esercizio. Ed infatti all'art. 1 sono ora individuate le seguenti categorie di impianti:

"A) funicolari terrestri, funivie bifune ed impianti assimilabili;

B1) funivie monofune con veicoli a collegamento temporaneo ed impianti assimilabili;

B2) funivie monofune con veicoli a collegamento permanente ed impianti assimilabili;

C) sciovie, slittinovie ed impianti assimilabili;

D) ascensori verticali ed inclinati, scale mobili, marciapiedi mobili, montascale, piattaforme elevatrici ed impianti assimilabili".

Ai sensi dell'art. 2, co. 1, del nuovo D.M., "Agli effetti dell'art. 90 del D.P.R. n. 753/80 e per quanto attiene alla sicurezza dell'esercizio, a ciascuno degli impianti delle categorie A, B1 e B2 considerati all'art. 1 deve essere preposto un Direttore dell'Esercizio, a ciascuno degli impianti delle categorie C e D deve essere preposto un Direttore dell'Esercizio o un Responsabile dell'Esercizio".

Quindi mentre il direttore di esercizio può essere preposto a un impianto appartenente ad una qualsiasi delle categorie individuate, il responsabile di esercizio può essere preposto soltanto ad un impianto appartenente alle categorie C oppure D.

Per entrambe le figure professionali sussiste la preposizione ad un impianto, per la sicurezza del quale restano imposti gli obblighi di residenza e di reperibilità dalla fonte primaria.

Ed infatti anche l'art. 13 del nuovo D.M. ha formulazione analoga al



precedente. Tale norma regolamentare (rubricata "Documentazione per richiedere l'assenso od il nulla osta per la nomina del Direttore dell'Esercizio o del Responsabile dell'Esercizio") dispone:

"1. Per il rilascio dell'assenso o del nulla osta tecnico ai fini della sicurezza di cui all'art. 90, primo comma, del D.P.R. n. 753/80 per la nomina del Direttore dell'Esercizio o del Responsabile dell'Esercizio di un impianto, l'azienda esercente presenta all'U.S.T.I.F. apposita domanda su carta legale, allegando i seguenti documenti forniti dalla persona proposta: 1) patentino di idoneità ... ovvero certificato di idoneità rilasciato ai sensi del D.M. n. 1533; 2) copia della lettera con la quale il legale rappresentante dell'azienda esercente nomina la persona proposta Direttore dell'Esercizio o Responsabile dell'Esercizio per l'impianto di cui trattasi, con l'esplicita indicazione dei poteri e degli strumenti che gli vengono conferiti ai sensi dell'art. 91, secondo comma, del D.P.R. n. 753/80; 3) dichiarazione con la quale l'interessato accetta espressamente l'incarico elencando tutti gli impianti per i quali svolge le funzioni di Direttore dell'Esercizio o di Responsabile dell'Esercizio ovvero di Assistente Tecnico, o mansioni equiparabili a quelle del Direttore dell'Esercizio o Responsabile dell'Esercizio nelle Regioni a statuto speciale ...; 4) certificato di residenza o relativa autocertificazione.

2. La persona proposta come Direttore dell'Esercizio per tutte le categorie di impianti, o come Responsabile dell'Esercizio per gli impianti di categoria D, deve: a) avere la residenza anagrafica nel comune o in uno dei comuni nei quali sono ubicate le stazioni dell'impianto per cui si chiede la nomina, ovvero anche in uno dei comuni limitrofi a quelli nei quali si trova l'impianto stesso; b) presentare - qualora non in possesso del requisito di cui alla lettera a) - motivata istanza di deroga all'obbligo di residenza, ai sensi dell'art. 91, terzo comma, del D.P.R. n. 753/80.

3. La persona proposta come Responsabile dell'Esercizio solo per gli impianti della categoria C, se non ha già la residenza anagrafica nel comune o in uno dei comuni nei quali sono ubicate le stazioni dell'impianto, ovvero anche in uno dei comuni limitrofi a quelli nei quali si trova l'impianto stesso, deve presentare una dichiarazione con la quale si impegna a stabilire la propria residenza in uno dei comuni suddetti, riservandosi di darne dimostrazione entro un periodo di tempo non superiore a sei mesi; a tali effetti



è sufficiente documentare che in uno dei ripetuti comuni l'interessato dispone di una residenza secondaria, anche se limitatamente ai periodi di funzionamento dell'impianto".

Come il suo precedente omologo (art. 13 del D.M. del 1985), anche l'attuale art. 13 della fonte regolamentare impone dunque al responsabile di esercizio un obbligo di residenza più stringente di quello gravante sul direttore di esercizio, qualora sia preposto ad un impianto di categoria D: mentre per gli altri impianti è possibile sottrarsi al predetto obbligo mediante apposita "istanza di deroga", per gli impianti di categoria C il responsabile di esercizio può solo differire ad un momento successivo all'incarico (comunque non oltre sei mesi) l'adempimento dell'obbligo di residenza.

Quindi per il responsabile di esercizio il legame – funzionale e strumentale – fra obbligo di residenza ed obbligo di reperibilità è più stringente di quello riguardante il direttore di esercizio.

1.4.- Da questo contesto normativo derivano precise conseguenze.

Il fatto che l'art. 4 D.M. del 2011, per individuare le funzioni del responsabile di esercizio, richiami solo i commi primo e secondo dell'art. 91 d.P.R. n. 753/1980 – e non pure il terzo, nel quale sono espressamente previsti l'obbligo di residenza e quello di reperibilità – è irrilevante per varie ragioni. In primo luogo, nel precedente D.M. del 1985 anche per il direttore di esercizio la descrizione delle funzioni (all'art. 3) era connotata dal medesimo richiamo limitato ai commi primo e secondo dell'art. 91 d.P.R. cit., sebbene ciò – secondo la stessa tesi della ricorrente – non avesse mai significato che per tale figura professionale fosse escluso l'obbligo (di residenza e quello) di reperibilità. In secondo luogo, nell'aggiornamento apportato dal D.M. del 2011 vi è stata solo una formulazione letterale diversa fra l'art. 3 (che richiama l'art. 91 *tout court*) e l'art. 4 (che invece richiama solo i commi primo e secondo dell'art. 91), che tuttavia – nel contesto normativo sopra evidenziato – non assume alcun significato tale da indurre ad escludere, per il responsabile di esercizio, l'obbligo di reperibilità.

Infine, non è priva di rilievo la complessiva formulazione dell'art. 4 D.M. del 2011, che comunque, al suo primo comma, nel descrivere le funzioni del responsabile di esercizio, rinvia espressamente *"agli stessi adempimenti indicati al precedente art. 3 per il Direttore dell'Esercizio"*. In virtù di tale



rinvio, dunque, anche sul piano letterale al responsabile di esercizio e certamente riferibile l'intero art. 91 d.P.R. n. 753/1980, ossia ivi compreso il suo terzo comma, che impone i due obblighi di residenza e di reperibilità.

In conclusione, il motivo va rigettato e vanno affermati i seguenti principi di diritto:

"1) nel rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri, sul direttore di esercizio e sul responsabile di esercizio, in quanto preposti ad impianti, grava l'obbligo di essere reperibile nei periodi di funzionamento del servizio e, quindi, in caso di temporanea assenza od impedimento, l'obbligo di nominare un sostituto di fiducia, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dei trasporti";

2) a fronte di tale obbligo di reperibilità – che non si sia tradotto in effettiva prestazione lavorativa, altrimenti spettando anche la retribuzione per l'ulteriore tempo lavorato – il principio di corrispettività di cui all'art. 2094 c.c. impone di riconoscere al lavoratore il diritto ad un compenso, tenuto conto sia dell'utilità che la predetta reperibilità garantisce al datore di lavoro, sia della sua maggiore o minore penosità per il lavoratore in relazione ai giorni (feriali e/o festivi) nei quali è garantita e alla sua durata;

3) il corrispettivo dell'obbligo di reperibilità, se non è determinato dal contratto individuale o da quello collettivo, deve essere determinato dal giudice ai sensi dell'art. 2099 c.c., anche secondo equità ex art. 1374 c.c.."

2.- Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. la ricorrente lamenta "violazione e falsa applicazione" dell'art. 414, nn. 4) e 5), c.p.c., per avere la Corte territoriale qualificato come "allegazioni" in termini di "svolgimento di una prestazione di reperibilità" quelle che i lavoratori avevano dedotto come mere affermazioni nella parte in diritto del ricorso introduttivo, in tal modo sanando il vizio di allegazione in cui erano incorsi i ricorrenti.

Il motivo è inammissibile, perché l'odierna ricorrente non prospetta alcun errore interpretativo dell'atto introduttivo del giudizio. E dunque non può che ribadirsi che l'interpretazione dell'atto processuale è un accertamento di fatto, come tale riservato al giudice di merito e, quindi, insindacabile in sede di legittimità, eccetto che per eventuale violazione dei criteri di ermeneutica negoziale, nella specie non prospettata. Infatti, in più occasioni, anche in sede nomofilattica, questa Corte ha già affermato che in tema di interpretazione



dei provvedimenti giurisdizionali si deve fare applicazione, in via analogica, dei canoni ermeneutici di cui all'art. 12 ss. disp.prel.c.c., in ragione dell'assimilabilità di tali provvedimenti, per natura ed effetti, agli atti normativi, mentre nell'interpretazione degli atti processuali delle parti occorre fare riferimento ai criteri di ermeneutica di cui all'art. 1362 ss. c.c., che valorizzano l'intenzione delle parti e che, pur essendo dettati in materia di contratti, hanno portata generale (Cass. ord. n. 25826/2022; Cass. n. 4205/2014; Cass. sez. un. n. 11501/2008).

Infine, una volta riconosciuto che l'obbligo di reperibilità ha fonte legale – come ha ritenuto la Corte territoriale – è irrilevante che, nella parte in fatto dell'atto introduttivo, non fosse stata specificamente allegata l'avvenuta prestazione lavorativa durante la reperibilità. Peraltro, laddove prospettata, questa prestazione avrebbe dato luogo ad una diversa domanda, volta ad ottenere non un'indennità ma una vera e propria retribuzione. E tale domanda, pure proposta a suo tempo dai lavoratori, è stata rigettata anche dalla Corte d'appello proprio sul rilievo della genericità della relativa allegazione in punto di fatto.

3.- Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, diversificate in considerazione della memoria depositata solo da alcuni controricorrenti e non dagli altri.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a rimborsare ai controricorrenti le spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.500,00 in favore di [REDACTED] e [REDACTED] ed in euro 6.000,00 in favore di [REDACTED] e [REDACTED] in ogni caso oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spese generali e accessori di legge.

Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 pari a quello per il ricorso a norma dell'art. 13, co. 1 bis, d.P.R. cit., se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione lavoro, in data 28/05/2026.

La Presidente
dott.ssa Antonella Pagetta

